

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Eni S.p.A. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte ad uso autolavaggio.

(Pratica n. 023235 - Cod. Utenza TO13761) Assenso.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 466-14497 del 4.6.2018; Codice Univoco: TO-P-05161.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA;

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. alla Società Eni S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei n. 1 – C.F. 00484960588 e P. Iva: 00905811006, il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua di falda superficiale, assentita originariamente con la D.D. n. 232-338350 del 20.3.2007 del 19.6.2007 per uso autolavaggio (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di litri/s massimi 5,00 e medi 0,005 derivati da n. 1 pozzo in Comune di Castellamonte, descritto in premessa (nr. pr. **023235** - Cod. Utenza **TO13761**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)